

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 65-1636

Dipendente Dott.ssa Maria Prano; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore del CSEA "Giorgio Quazza", ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota dell'11 febbraio 2011, la Dott.ssa Maria Prano, funzionario regionale assegnato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di insegnamento in tecniche di catalogazione: Norme RICA e ISBD (M); guida alla catalogazione SBN: monografie, al corso di "Tecniche per catalogazione e reference" a favore dell'Agencia formativa CSEA "Quazza" di Torino, per un totale di 33 ore di lezione da svolgere nel periodo marzo – giugno 2011.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dalla dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di insegnamento era 3, e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico di insegnamento esterno;

visto che il Direttore della Direzione di assegnazione della Dott.ssa Maria Prano, sulla stessa nota ha apposto il proprio visto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Agencia direttamente alla dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

la dipendente Dott.ssa Maria Prano, funzionario regionale assegnato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore dell'Agencia formativa CSEA "Quazza" di Torino, per un totale di 33 ore di lezione da svolgere nel periodo marzo – giugno 2011.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dall'Agencia, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)